



43249-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -

Luca Semeraro

Stefano Corbetta

Ubalda Macrì - Relatore -

Alessandro Maria Andronio

Sent. n. sez. ⁹⁴ 1430

CC - 19/10/2022

R.G.N. 28331/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da (omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza in data 08/07/2022 del GIP del Tribunale di Milano,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito per il ricorrente l'avv. (omissis) che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

in caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 62
d.lgs. 197/03 in quanto
disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 disposto dalla legge

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 8 luglio 2022 il GIP del Tribunale di Milano ha applicato all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere per plurime violenze sessuali aggravate commesse dal 2012 al 2015.

2. Il ricorrente presenta un ricorso *per saltum* affidato a tre motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge e di norme processuali in relazione alla tardività delle querele e alla conseguente improcedibilità dell'azione penale. Evidenzia che era stato ristretto in carcere per una violenza sessuale commessa nell'ottobre 2021 e che, in seguito alle indagini per tale fatto, altre

donne avevano denunciato di aver subito violenza sessuale con le stesse modalità, sette, nove, dieci anni prima. Il GIP del Tribunale di Milano aveva ritenuto le querele tempestive, poiché le donne avevano acquisito piena consapevolezza delle violenze subite solo dopo la risonanza dell'episodio dell'ottobre 2021. Sostiene che, indiscusso il principio secondo cui il termine per la proposizione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisca la consapevolezza della rilevanza penale del fatto, gli elementi di conoscenza valorizzabili devono essere interni e non esterni al fatto. Nel caso in esame, la consapevolezza del reato era derivata dalla conoscenza di un fatto diverso, successivo di molti anni e dunque lontanissimo nel tempo e privo di alcuna connessione con il reato denunciato. Lamenta che il Giudice aveva costruito una responsabilità per tipo d'autore, aveva valutato la condizione di procedibilità secondo criteri personologici, e che il principio di lesività del fatto aveva lasciato spazio alla "soggettivizzazione" del giudizio.

Con il secondo denuncia la violazione di legge e di norme processuali in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza perché le denunce erano suggestionate dal reato dell'ottobre 2021. Lamenta l'integrale omissione dell'attendibilità delle donne.

Con il terzo eccepisce la violazione di norme processuali in merito ai requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari nonché all'omessa fissazione della data di scadenza della misura relativamente alle indagini da compiere. Con riferimento al primo profilo, evidenzia ulteriormente si essere sottoposto a misura per il fatto dell'ottobre del 2021, per cui non vi sono i presupposti di legge per l'applicazione di una misura anche per fatti così risalenti; con riferimento al secondo profilo eccepisce specificamente la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen. in relazione all'inquinamento probatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., entro i termini previsti dall'art. 309, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen., l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

Ritiene il Collegio che nessuna delle tre censure sollevate attenga alla violazione di legge, ponendo piuttosto problemi relativi all'accertamento del fatto e quindi alla congruenza della motivazione.

La prima censura riguarda la tempestività della querela. Non dubita la difesa che il termine per proporre la querela decorra dalla consapevolezza della persona offesa che il fatto sia rilevante penalmente.

Si tratta di un principio consolidato in giurisprudenza. Con sentenza n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170 - 01, le Sezioni Unite hanno ribadito in un caso di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice che il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore, restando a carico di chi deduce la tardività la prova del difetto di tempestività della stessa. Per un'applicazione più recente di tale principio, si veda Sez. 4, n. 35424 del 11/11/2020, Di Mario, Rv. 280076 - 01, secondo cui il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa sia venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata, mentre per un'applicazione specifica in materia di violenza sessuale, si veda Sez. 3, n. 3943 del 19/12/2005, dep. 2006, Decurione, Rv. 233483-01, che ha ritenuto tempestiva la querela presentata dai genitori che avevano denunciato la violenza sessuale solo dopo la visita ginecologica che aveva accertato la rottura dell'imene della figlia.

Nel caso in esame, le vittime del presente procedimento hanno dichiarato di aver subito la violenza sessuale dopo essere state narcotizzate dall'indagato che, a sua volta, era consumatore abituale di cocaina. Gli inquirenti hanno ricostruito il *modus procedendi*: selezionata la vittima, l'uomo organizzava degli incontri per motivi professionali o per motivi personali, le somministrava un potente narcotico occultandolo nel cibo o nelle bevande, l'abbigliava con vesti di suo gradimento e compiva gli abusi sessuali. Nella *pen drive* che gli era stata sequestrata erano stati rinvenuti dei video pornografici, in cui ricorrevano tutti gli elementi del descritto *modus procedendi*, in particolare, un video in cui un uomo stordiva una donna usando un narcotizzante occultato in una bevanda, la denudava completamente e la penetrava, dei video in cui erano presenti degli agenti immobiliari che consumavano dei rapporti sessuali con le proprie clienti nelle abitazioni che avevano loro mostrato, dei video in cui si vedevano uomini che abusavano di donne nude mentre dormivano o erano incoscienti. Il GIP ha osservato che tutte le vittime avevano dichiarato di aver acquisito piena consapevolezza delle violenze da loro subite, solo dopo aver appreso dell'esecuzione della misura cautelare nei confronti dell'indagato per altra vicenda. Infatti, la somministrazione del narcotico aveva, non solo neutralizzato le capacità di reazione, ma anche annebbiato la loro memoria e cancellato una parte dei ricordi delle ore trascorse in balia dell'uomo. Le vittime quindi si erano trovate anche nei giorni successivi in uno stato di confusione e incertezza su quanto accaduto e lo stesso indagato aveva contribuito ad alimentare la confusione, dicendo che lo

stordimento in cui si erano trovate era stato causato dal consumo di alcol. Pertanto, il GIP ha ritenuto che tutte le persone offese avessero potuto acquisire la piena e certa consapevolezza di essere state abusate dopo l'arresto del 2021 per fatti analoghi, mentre fino a quel momento avevano solo coltivato dei sospetti, senza avere certezza di quello che era successo, il che le aveva trattenute dal denunciare. La difesa del ricorrente ha sostenuto che la consapevolezza rilevante ai fini dello spostamento del termine per la presentazione della querela doveva emergere da fatti interni e non esterni alla condotta illecita. L'eccezione non ha consistenza, perché il GIP ha ben spiegato che le donne erano state narcotizzate e anche da sveglie avevano una percezione confusa di quello che era successo, mentre l'arresto del 2021 aveva consentito loro di leggere in maniera appropriata gli eventi e di sporgere una puntuale denuncia. Il fatto esterno, quindi, è stato correttamente usato come chiave interpretativa delle condotte abusanti a cui le donne non erano riuscite a dare un significato giuridico fino a quel momento. Non si tratta perciò di un fatto estraneo sul piano ontologico alla condotta abusante e ai suoi elementi cognitivi. Premesso che i reati contestati non sono prescritti, le deduzioni della difesa attengono a circostanze fattuali che il GIP, allo stato, ha deliberato con motivazione logica e razionale, non sindacabile dal giudice di legittimità.

Analoghe considerazioni devono svolgersi per il collegato tema della suggestionabilità, posto con il secondo motivo di ricorso, che dovrà essere oggetto di una cognizione piena.

Ineccepibile è altresì la motivazione in ordine alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari. Il GIP si è dilungato, non solo sul pericolo d'inquinamento probatorio, ma anche sul pericolo di reiterazione dei medesimi delitti, per cui non rileva l'eventuale violazione dell'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., come spiegato anche da Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, Bucaria, Rv. 280678-01. Quanto al pericolo della recidiva, a differenza della prospettazione difensiva, il GIP ha puntualmente individuato gli elementi di alta probabilità che all'imputato si presenti un'occasione per compiere delitti della stessa specie: ha descritto infatti in dettaglio le modalità allarmanti della condotta, per la meticolosa programmazione delle violenze sessuali, per l'incuranza del pericolo di essere scoperto, per l'incapacità di percepire il disvalore delle proprie condotte e di controllare i propri impulsi, per l'inidoneità di una precedente condanna del 2007, per fatti dello stesso tipo, a svolgere una funzione deterrente.

Risultano quindi pienamente rispettati i parametri di giudizio richiesti dall'art. 274 lett. c), cod. proc. pen.

La possibilità poi di applicare la custodia cautelare in carcere quando l'indagato è detenuto per altra causa è pacificamente riconosciuta in giurisprudenza non solo quando il precedente titolo è una condanna definitiva, ma

anche quando sia solo cautelare, come diffusamente spiegato da Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Abouelseoud, Rv. 282416-01 (in motivazione).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 19 ottobre 2022


Il Consigliere estensore

Ubalda Macri



Il Presidente

Luca Ramacci



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge

